Vecchio e nuovo art. 474 c.p.c.

ARTICOLO PREVIGENTE	ARTICOLO COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 80/2005	ATTUALE FORMULAZIONE DOPO LA LEGGE N. 263/05
Articolo 474	Articolo 474	Articolo 474
(Titolo esecutivo)	(Titolo esecutivo)	(Titolo esecutivo)
-	L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi:	L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi:
menti ai quali la legge attri- buisce espressamente efficacia esecutiva;	1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;	1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli al- tri titoli di credito e gli at- ti ai quali la legge attribui- sce espressamente la stessa ef- ficacia;	quali la legge attribuisce e-	2) le scritture private autenti- cate, relativamente alle obbli- gazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di cre- dito ai quali la legge attribui- sce espressamente la stessa ef- ficacia;
o da altro pubblico ufficiale	altro pubblico ufficiale auto-	3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale au- torizzato dalla legge a ricever- li. (¹)
	L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.	L'esecuzione forzata per conse- gna o rilascio non può avere luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precet- to deve contenere trascrizione integrale (2), ai sensi dell'ar- ticolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

In neretto le modifiche apportate alla formulazione originaria dell'art. 474 c.p.c. nel corso degli interventi di riforma.

NOTE:

(1) L'abrogazione dell'espressione "relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute" originariamente riportata al n. 3) del secondo comma che ritroviamo riscritta, sostanzialmente immutata, al n. 2) del testo novellato ma con esclusivo riferimento alle "scritture private autenticate", e la contemporanea introduzione ex novo, nell'art. 474 c.p.c., di un terzo comma in ragione del quale "l'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma", consente, allo stato, di attribuire efficacia esecutiva a tutti gli atti pubblici e non solo, come accadeva con la previgente nor-

mativa, a quegli atti ricevuti dal notaio (o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli) aventi ad oggetto obbligazioni di somme di denaro.

(2) Così testualmente si esprime la legge omettendo, dinanzi al termine "trascrizione", l'articolo determinativo "la" che meglio avrebbe reso l'espressione.

Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi